



ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/09/2020 n. 46

OGGETTO: TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Trenta** del mese di **Settembre** alle ore **18:30**, in modalità videoconferenza a seguito di invito diramato dal Presidente in data **25/09/2020** n. **23341**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **18:30**.

Presiede l' adunanza **CAMPANARI GIORGIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **GIULIONI GIULIANO**.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	CAMPANARI GIORGIO	PRESIDENTE	Si
3	PAOLELLA FRIDA	CONSIGLIERE	Si
4	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	No
5	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Si
6	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Si
7	LUNA MASSIMO	CONSIGLIERE	Si
8	INVERNIZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
9	MAGGIORI RENATA	CONSIGLIERE	Si
10	GOBBI CECILIA	CONSIGLIERE	Si
11	FELICIANI MICHELE	CONSIGLIERE	Si
12	VIGNONI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
13	RICCI RUBEN	CONSIGLIERE	Si
14	SPILLI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
15	BRANDONI GIORGIO MARIA	CONSIGLIERE	Si
16	ROSSI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
17	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Si
18	SIMONCINI STEFANO	CONSIGLIERE	No
19	BORDONI MONICA	CONSIGLIERE	Si
20	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Si
21	BOTTEGONI LORENZO	CONSIGLIERE	Si
22	ARACO MARIO	CONSIGLIERE	No
23	DONIA CATERINA	CONSIGLIERE	Si
24	GINNETTI ACHILLE	CONSIGLIERE	Si
25	ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 22	Assenti N. 3	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, recanti la disciplina della TARI ed in particolare i commi da 651 a 654, nel testo vigente;

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- il comma 652: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. (...). Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (...)”;*
- il comma 653: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*
- il comma 654: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone*



l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

VISTO il D.P.R. 158/1999 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RICHIAMATO il comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1): *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;*

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;*

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per la determinazione dei costi da far confluire nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione dello stesso;

RILEVATO che nel Metodo MTR le tariffe del prelievo sui rifiuti continuano ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;

PRECISATO che nel fissare i criteri di determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento l'ARERA ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi nella determinazione dei costi da inserire nel PEF non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi (riferiti a due anni prima);

RICORDATO che la nuova procedura delineata dall'ARERA per l'approvazione del piano economico finanziario si articola in quattro fasi:

- a) il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di regolazione ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;



- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed approva il PEF, ferma restando la sua facoltà di richiedere informazioni e/o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente sulla base dei documenti trasmessi dal Gestore;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Osimo è stata attivata l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) dell'ATO2-Ancona ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 sono svolte per l'ATO2-Ancona dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita tra la Provincia di Ancona ed i Comuni del territorio provinciale;

DATO ATTO che con deliberazione n. 444 del 31/10/2019, l'ARERA ha altresì approvato le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" stabilendo gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti e nuovi obblighi di trasparenza, applicabili con le decorrenze previste dalla deliberazione ARERA n. 12 marzo 2020 n. 59;

RICORDATO che l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva previsto per l'anno 2020, in considerazione delle novità introdotte a seguito dell'istituzione dell'ARERA, che l'approvazione delle tariffe della TARI avvenisse "**entro il 30 aprile**", in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, classificata "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 e dagli effetti della normativa emergenziale emanata dal legislatore nazionale al fine di prevenire la diffusione del contagio;

RICORDATO che l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, aveva differito il termine del 30 aprile per l'approvazione delle tariffe TARI "al 30 giugno 2020";

E CHE l'art. 138, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, ha disposto l'abrogazione sia del comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013, sia del comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, al fine di riallineare il termine di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020 con il termine di approvazione del bilancio di previsione per il medesimo anno 2020, termine differito prima al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo "**al 30 settembre 2020**" a seguito delle modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

RICORDATO altresì che al fine di semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, confermato dalla legge di conversione n.



27/2020, ha altresì previsto una eccezionale deroga al principio della integrale copertura dei costi stabilito dal comma 654 della legge n. 147/2013, consentendo che per l'anno 2020 *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale di Osimo ha già adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2020 e di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2020 alcuni correttivi alle modalità di riscossione della TARI riferita al corrente anno 2020 al fine di supportare lo stato di difficoltà economica dei contribuenti correlata agli interventi di sospensione delle attività lavorative ed economiche assunti per limitare la diffusione del contagio, mediante la sospensione dei versamenti ed il differimento delle ordinarie scadenze di pagamento;

RICORDATO in particolare che la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2020 ha stabilito le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2020 al 31 luglio e al 30 ottobre per l'acconto e al 31 dicembre per il saldo;

TENUTO CONTO che l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha stabilito, mediante l'inserimento del comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, (...) [i] versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATA la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che *“il comune, nel calcolare le rate di acconto, ferma restando l'inapplicabilità delle tariffe approvate per l'anno 2020 ancorché pubblicate sul sito internet www.finanze.gov può – invece che operare una semplice ripartizione in rate dell'importo versato nel 2019 – prendere in considerazione la situazione esistente nell'anno 2020, tenendo conto, quindi, della variazione delle superfici imponibili, delle modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica e così via”*;

RITENUTO opportuno avvalersi, per il contesto sopra richiamato, della facoltà introdotta dal citato comma 5 dell'art. 107 del Decreto “Cura Italia” e confermare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020 e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2019 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019, come di seguito riepilogate:

Utenze domestiche

Numero dei componenti	Anno 2019	
	Parte fissa	Parte variabile
1 componente	0,736452	62,40
2 componenti	0,804960	108,58
3 componenti	0,873467	139,16
4 componenti	0,941974	162,25
5 componenti	1,001918	180,97
6 componenti e più	1,053298	212,18

Utenze non domestiche

Categoria	Anno 2019	
	Parte fissa	Parte variabile
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,492186	1,375712
02. Cinematografi, teatri	0,379481	1,057995
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,427602	1,192394
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,674962	1,872542
06. Autosaloni, esposizioni	0,443643	1,224242
07. Alberghi con ristorante	1,277742	3,557308
08. Alberghi senza ristorante	0,961578	2,676007
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,167570	3,248254
10. Ospedali	1,323753	3,682153
11. Agenzie e uffici	1,177701	3,274624
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,683826	1,887957
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,991970	2,761487
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,154907	3,199080
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,708309	1,965411
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,277742	3,546735
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,927809	2,578934
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,804129	2,230643
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,014342	2,814355
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,679183	1,887829
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,685937	1,907066
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	4,412790	12,259235
23. Birrerie, hamburgerie, mense	2,674521	7,429531
24. Bar, caffè, pasticceria	3,230868	8,972509
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,865748	5,192518
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,867859	5,179779
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,122375	11,441375
28. Ipermercati di generi misti	1,606992	4,457846



29. Banchi di mercato generi alimentari	3,199632	8,879257
30. Discoteche, night club	1,406909	3,904708

TENUTO altresì CONTO che in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'ARERA è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020 stabilendo che *"(..) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno – in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" – declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*;

DATO ATTO che con la citata deliberazione l'ARERA *"ai fini del 'Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche' – per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"* ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività, come meglio specificati negli allegati alla medesima delibera n. 158/2020, e che possano essere escluse dalle agevolazioni le sole attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria;

RICORDATO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il Comune può prevedere *"ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

VALUTATO che *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito su altre utenze (...). Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze no domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame (...)"* (Cfr. nota di approfondimento IFEL-Fondazione ANCI del 31/05/2020);

RICORDATO che con deliberazione n. 238/2020 del 23/06/2020, l'ARERA ha altresì concesso agli Enti territorialmente competenti di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CESA) l'anticipazione, per l'anno 2020, degli importi necessari a coprire il minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020. Detta soluzione, tuttavia, implica l'obbligo di restituire le somme anticipate con i dovuti interessi negli anni successivi alla richiesta, generando un conseguente aumento delle tariffe per l'utenza;

RITENUTO, allo stato attuale, che tra le possibili forme di copertura dei costi derivanti dalle agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche oggetto di chiusura (aumento delle tariffe, anticipazione da richiedere alla CESA e utilizzo delle risorse proprie dell'Ente) la scelta da preferire ricada sull'utilizzo dei fondi del bilancio comunale, al fine di non aumentare le tariffe per tutte le



categorie di utenze non beneficiarie dell'agevolazione, anche nelle more di un intervento da parte dello Stato (cfr. segnalazione ARERA n. 136/2020 del 23/04/2020);

RITENUTO di definire i criteri e le modalità utili a consentire, una tantum e limitatamente alla sola annualità 2020, l'applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

Categoria	Parte variabile	% di riduzione	Parte variabile ridotta
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	1,375712	-25%	1,031784
02. Cinematografi, teatri	1,057995	-25%	0,793496
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,192394	-25%	0,894296
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,872542	-25%	1,404407
06. Autosaloni, esposizioni	1,224242	-25%	0,918182
07. Alberghi con ristorante	3,557308	-25%	2,667981
08. Alberghi senza ristorante	2,676007	-25%	2,007005
11. Agenzie e uffici	3,274624	-25%	2,455968
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,761487	-25%	2,071115
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,965411	-25%	1,474058
16. Banchi di mercato beni durevoli	3,546735	-25%	2,660051
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	2,578934	-25%	1,934201
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	2,230643	-25%	1,672982
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,887829	-25%	1,415872
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,907066	-25%	1,4303
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	12,259235	-25%	9,194426
23. Birrerie, hamburgerie, mense	7,429531	-25%	5,572148
24. Bar, caffè, pasticceria	8,972509	-25%	6,729382
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	11,441375	-25%	8,581031
29. Banchi di mercato generi alimentari	8,879257	-25%	6,659443
30. Discoteche, night club	3,904708	-25%	2,928531

DATO ATTO che il beneficio verrà scomputato d'ufficio dalla rata a saldo della tassa relativa all'anno 2020;

PRECISATO che ulteriori riduzioni sulla parte variabile della tariffa eventualmente spettanti alle utenze non domestiche rientranti in una delle categorie di cui alla tabella retrostante saranno applicate sulla quota ridotta della parte variabile sopra indicata;

PRESO ATTO altresì che l'art. 57-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19/12/2019, ha previsto, al suo secondo comma, che *“Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a*



condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

RITENUTO di stabilire, limitatamente al corrente anno 2020, nelle more della definizione da parte dell'ARERA delle modalità attuative dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, una riduzione del 40% della parte variabile del tributo a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate che:

- abbiano già attivo, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, almeno uno dei tre bonus sociali previsti dall'ARERA per le forniture di gas, energia, acqua; oppure
- presentino entro il 31/12/2020 istanza di attivazione di uno dei predetti bonus nel rispetto delle condizioni imposte dall'ARERA, ovvero:
 - avere un ISEE non superiore ad € 8.265,00;
 - avere un ISEE non superiore ad € 20.000,00 ed almeno 4 figli a carico;
 - essere beneficiario del RDC (reddito di cittadinanza) o di PDC (pensione di cittadinanza);

PRECISATO che ai fini dell'erogazione del bonus sociale TARI per l'anno 2020 alle utenze domestiche aventi diritto si procederà:

- d'ufficio, con scomputo automatico del relativo importo dalla rata a saldo della TARI per l'anno 2020, nei confronti di quelle utenze che abbiano già attivo uno dei tre bonus sociali alla data di pubblicazione della presente deliberazione o che lo abbiano comunque attivato prima dell'emissione dell'avviso di pagamento;
- dietro istanza di rettifica dell'avviso di pagamento per quelle utenze domestiche aventi diritto che abbiano richiesto/attivato uno dei tre bonus sociali successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento;

PRECISATO altresì che in caso di morosità pregressa, l'agevolazione potrà essere trattenuta in compensazione dell'insoluto;

DATO ATTO che successivamente alla definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019, si osserveranno le disposizioni emanate dall'ARERA sull'erogazione del bonus sociale per i rifiuti nonché sulle modalità e i termini di presentazione dell'istanza;

RITENUTO opportuno provvedere anche alla copertura finanziaria dei costi derivanti dall'agevolazione da riconoscere alle utenze domestiche economicamente disagiate mediante utilizzo delle risorse ascrivibili alla fiscalità generale del Comune, al fine di non aumentare le tariffe delle utenze che non beneficiano dell'agevolazione;



RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale del 30/09/2020 di approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione delle TARI con decorrenza 01/01/2020 in cui si prevede la facoltà per il Comune di stabilire, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, riduzioni o agevolazioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio o per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, garantendone la relativa copertura finanziaria mediante il ricorso ad entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra indicate avverrà mediante utilizzo delle risorse del bilancio comunale di previsione 2020/2022, alla Missione 9 Programma 3;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 24/09/2020 con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle riduzioni e delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla Provincia;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica
Il Responsabile Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina;

Parere favorevole di regolarità contabile
La Dirigente del Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi;

ACQUISITO altresì il parere espresso dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti	22	
Votanti	20	
Favorevoli	14	
Contrari	6	(Palazzini, Bordoni, Antonelli, Bottegoni, Ginnetti, Alessandrini Passarini)
Astenuti	2	(Brandoni, Donia)

**DELIBERA**

Per le motivazioni in narrativa espresse,

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2019, come di seguito indicate:

Utenze domestiche

Numero dei componenti	Anno 2020	
	Parte fissa	Parte variabile
1 componente	0,736452	62,40
2 componenti	0,804960	108,58
3 componenti	0,873467	139,16
4 componenti	0,941974	162,25
5 componenti	1,001918	180,97
6 componenti e più	1,053298	212,18

Utenze non domestiche

Categoria	Anno 2020	
	Parte fissa	Parte variabile
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,492186	1,375712
02. Cinematografi, teatri	0,379481	1,057995
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,427602	1,192394
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,674962	1,872542
06. Autosaloni, esposizioni	0,443643	1,224242
07. Alberghi con ristorante	1,277742	3,557308
08. Alberghi senza ristorante	0,961578	2,676007
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,167570	3,248254
10. Ospedali	1,323753	3,682153
11. Agenzie e uffici	1,177701	3,274624
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,683826	1,887957
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,991970	2,761487
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,154907	3,199080
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,708309	1,965411
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,277742	3,546735
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,927809	2,578934
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,804129	2,230643
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,014342	2,814355
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,679183	1,887829
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,685937	1,907066
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	4,412790	12,259235



23. Birrerie, hamburgerie, mense	2,674521	7,429531
24. Bar, caffè, pasticceria	3,230868	8,972509
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,865748	5,192518
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,867859	5,179779
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,122375	11,441375
28. Ipermercati di generi misti	1,606992	4,457846
29. Banchi di mercato generi alimentari	3,199632	8,879257
30. Discoteche, night club	1,406909	3,904708

- 2) di dare atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, redatto secondo i principi del nuovo metodo MTR, verrà adottato entro il prossimo 31/12/2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà recuperato in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020;
- 3) di applicare per l'anno 2020 una riduzione del 40% della parte variabile del tributo per le utenze domestiche economicamente disagiate per le quali alla data di pubblicazione della presente delibera risulti attivo almeno uno dei tre bonus sociali previsti dall'ARERA per le forniture di gas, di energia elettrica e di acqua, ovvero per le utenze domestiche economicamente disagiate che presentino entro il 31/12/2020 all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Osimo istanza di attivazione di uno dei predetti bonus nel rispetto delle condizioni imposte dall'ARERA, ovvero:
- avere un ISEE non superiore ad € 8.265,00;
 - avere un ISEE non superiore ad € 20.000,00 ed almeno 4 figli a carico;
 - essere beneficiario del RDC (reddito di cittadinanza) o di PDC (pensione di cittadinanza);
- 4) di applicare per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

Categoria	Parte variabile	% di riduzione	Parte variabile ridotta
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	1,375712	-25%	1,031784
02. Cinematografi, teatri	1,057995	-25%	0,793496
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,192394	-25%	0,894296
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,872542	-25%	1,404407
06. Autosaloni, esposizioni	1,224242	-25%	0,918182
07. Alberghi con ristorante	3,557308	-25%	2,667981
08. Alberghi senza ristorante	2,676007	-25%	2,007005
11. Agenzie e uffici	3,274624	-25%	2,455968
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,761487	-25%	2,071115
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,965411	-25%	1,474058
16. Banchi di mercato beni durevoli	3,546735	-25%	2,660051
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	2,578934	-25%	1,934201
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,	2,230643	-25%	1,672982



falegname, idraulico, fabbro, elettricista)			
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,887829	-25%	1,415872
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,907066	-25%	1,4303
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	12,259235	-25%	9,194426
23. Birrerie, hamburgerie, mense	7,429531	-25%	5,572148
24. Bar, caffè, pasticceria	8,972509	-25%	6,729382
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	11,441375	-25%	8,581031
29. Banchi di mercato generi alimentari	8,879257	-25%	6,659443
30. Discoteche, night club	3,904708	-25%	2,928531

- 5) di dare atto che eventuali ulteriori riduzioni sulla parte variabile della tariffa spettanti alle utenze non domestiche rientranti in una delle categorie di cui alla tabella che precede saranno applicate sulla parte variabile ridotta, come indicata nella medesima tabella;
- 6) di dare atto che la copertura finanziaria delle riduzioni di cui ai punti 3 e 4 avverrà mediante utilizzo delle risorse del bilancio comunale di previsione 2020/2022, alla Missione 9 Programma 3;
- 7) di dare atto che le riduzioni di cui ai punti 3) e 4) verranno applicate d'ufficio dal Gestore del tributo scomputandole, ove possibile, dall'ultima rata a saldo della TARI per l'anno 2020, ad eccezione della riduzione spettante alle utenze domestiche economicamente disagiate che abbiano attivato uno dei bonus sociali per le forniture dei servizi idrico, elettrico o del gas successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento del saldo TARI per l'anno 2020, per le quali si provvederà alla rettifica del medesimo su istanza del contribuente;
- 8) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 9) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro i termini di legge;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;
- 11) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ATO2-Ancona e al Gestore Astea Spa per gli adempimenti di competenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti	22	
Votanti	20	
Favorevoli	14	
Contrari	6	(Palazzini, Bordoni, Antonelli, Bottegoni, Ginnetti, Alessandrini Passarini)
Astenuti	2	(Brandoni, Donia)

DELIBERA

12) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

--- * * * ---

sb



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO

IL PRESIDENTE
CAMPANARI GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il **09/10/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li **09/10/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO
